



COMUNE DI

A L B A

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 12 del 01/03/2004

Modificato con delibere Consiglio Comunale

n. 76 del 28/07/2006

n. 13 del 18/02/2009

n. 42 del 20/06/2017

TITOLO I	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 FINALITÀ	5
ART. 2 OGGETTO E APPLICAZIONE	5
ART. 3 DEFINIZIONI	5
ART. 4 CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	6
ART. 5 VIGILANZA	6
TITOLO II	8
SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO	8
SEZIONE I	8
DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.....	8
ART. 6 COMPORAMENTI VIETATI	8
ART.7	9
ACCENSIONE DI FUOCHI.....	9
ART. 8 VOLANTINAGGIO E PUBBLICITÀ	10
ART. 9 ALTRE ATTIVITÀ VIETATE	11
ART. 10 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO	11
ART. 11 RIFIUTI	12
ART. 12 SGOMBERO NEVE	13
SEZIONE II	14
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	14
ART. 13 MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI	14
ART. 14 TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI	14
ART. 15 ATTIVITÀ INTERDETTE IN ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE	14
SEZIONE III.....	16
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE.....	16
ART. 16 DIVIETI	16
ART. 17 ATTIVITÀ PARTICOLARI CONSENTITE IN PARCHI PUBBLICI	16
ART. 18 DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO	17

TITOLO III	17
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI	17
SEZIONE I	17
DISPOSIZIONI GENERALI SPECIFICAZIONI.....	17
ART. 19 DISPOSIZIONI GENERALI	17
SEZIONE II.....	18
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA’ VARIE.....	18
ART. 20 OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI	18
ART. 21 OCCUPAZIONE CON SPETTACOLI VIAGGIANTI	19
ART. 22 OCCUPAZIONE PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI VEICOLI	19
ART. 23 OCCUPAZIONE PER TRASLOCHI	20
ART. 24 OCCUPAZIONE DI ALTRA NATURA	20
ART. 25 OCCUPAZIONE PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME	20
SEZIONE III.....	21
DISPOSIZIONI PER ATTIVITA’ ECONOMICHE	21
ART. 26 OCCUPAZIONE CON DEHORS	21
ART. 27 OCCUPAZIONE PER ESPOSIZIONE DI MERCI	21
ART. 28 MESTIERI GIROVAGHI	22
ART. 29 ESERCIZI PUBBLICI	22
TITOLO IV	23
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA	23
ART. 30 DISPOSIZIONI GENERALI	23
ART. 31 LAVORO NOTTURNO	23
ART. 32 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI	23
ART. 33 CIRCOLI PRIVATI	24
ART. 34 ABITAZIONI PRIVATE	24
ART. 35 STRUMENTI MUSICALI	25
ART. 36 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO	25
TITOLO V	26
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	26
ART. 37 TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI	26
ART. 38 PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA	26

ART. 39 DIVIETI SPECIFICI	26
ART. 40 ANIMALI MOLESTI	27
ART. 41 MANTENIMENTO DEI CANI	27
ART. 42 TRASPORTO DI ANIMALI SU MEZZI PUBBLICI.....	28
ART. 43 ANIMALI LIBERI.....	28
ART. 44 SPETTACOLI O MANIFESTAZIONI CON ANIMALI, TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI	29
ART. 45 PASCOLO	29
TITOLO VI	30
NORME PARTICOLARI.....	30
ART. 46 TUTELA DEL PUBBLICO DECORO	30
ART. 47 SERVIZI IGIENICI.....	30
ART. 48 AMMINISTRAZIONI DEGLI STABILI.....	30
TITOLO VII	30
NORME FINALI	30
ART. 49 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI.....	30
ART. 50 ABROGAZIONI	31

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni nonché di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) Occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) Tutela del pubblico decoro e dell'ordinata e civile convivenza;
 - d) Quietè pubblica e privata;
 - e) Protezione e tutela degli animali;
 - f) Esercizi pubblici;
 - g) Commercio;
 - h) Orari.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Quando nel testo degli articoli ricorre il termine Regolamento senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di polizia urbana.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento edilizio;
 - b) I parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) I monumenti e le fontane;
 - d) Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati

- e) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
 3. Per **utilizzo** di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre comunque subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Per il rilascio di provvedimenti amministrativi si applicano le norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dai regolamenti ad essa collegati.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Il dirigente dell'area interessata, può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.
6. Le concessioni o autorizzazioni hanno validità per un periodo stabilito nel rispetto dei regolamenti comunali che disciplinano la materia. Possono essere rinnovate, ove nulla osti; il rinnovo deve essere formalmente richiesto prima della scadenza. Sono di competenza della Ripartizione Polizia Municipale e Amministrativa le autorizzazioni o concessioni che riguardano manifestazioni, fiere, eventi di carattere eccezionale, propaganda politica, occupazioni esterne agli esercizi commerciali o destinate all'esposizione di merci, prodotti e simili, in particolare durante lo svolgimento di manifestazioni o eventi citati.
7. In tutti i casi in cui è prevista la denuncia di inizio di attività e/o la legge non preveda altrimenti si applica l'art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito in via generale, alle forze di polizia, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende

Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

- 2.** Le forze di polizia, e gli altri funzionari indicati al comma 1, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza osserveranno le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in particolare per quanto riguarda le assunzioni di informazioni, ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, rilievi segnaletici descrittivi e ogni altra operazione tecnica.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 6 Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della città è vietato:
 - a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati
 - b) Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate visibili dalla pubblica via di edifici privati;
 - c) Rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare rompere o fare uso improprio di sedili, panchine, contenitori dei rifiuti, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
 - h) Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - i) Immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - j) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - k) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - l) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - m) Sparare mortaretti o altri simili apparecchi senza autorizzazione e di tipo non consentito;
 - n) Usare bombolette *spray* o simili, specie nel periodo di carnevale o in altre occasioni di festa, in modo da arrecare disturbo alle persone e/o danni alle cose.

- o) Esercitare in luogo pubblico giochi di abilità quali quello delle tre carte, delle tre campanelle o altri che rendano possibile qualsivoglia transazione in denaro o scommessa¹.
- p) Esercitare l'attività di lavavetri all'incrocio delle strade o comunque su suolo pubblico.
- q) Esercitare mestieri girovaghi se non preventivamente autorizzati o l'accattonaggio.
- r) Vendere per asporto, dopo le ore 23, bevande in confezioni chiuse in contenitori in cui la quantità contenuta nei singoli recipienti sia inferiore a litri 0,33
- s) Campeggiare od accamparsi al di fuori delle aree a ciò destinate senza autorizzazione ed i requisiti igienico sanitari.²
- t) Introdurre nei parchi e nei giardini pubblici oggetti di vetro di qualunque tipo e/o lattine.³

2. Chiunque violi le disposizioni di cui alle lettere d, e, f, g, h, i, j, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150. Chiunque violi gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 45 a € 270.

Art. 6 bis Misure a tutela e sicurezza del decoro urbano di particolari luoghi, divieti di accesso e ordini di allontanamento.⁴

Ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, previste da norme di legge, sono individuate le seguenti aree urbane:

- ✓ Centro storico, compresa la circoscrizione formata da corso Bixio, Matteotti, F.lli Bandiera, piazza Michele Ferrero, piazza San Paolo, corso Coppino,
- ✓ stazione ferroviaria di piazza Trento e Trieste;
- ✓ autostazione di piazzale Dogliotti;
- ✓ parcheggi pubblici di piazza Sarti, Medford, Prunotto e Pio Cesare;
- ✓ corso Italia, corso Langhe, piazza Cristo Re, viale Vico, corso Piave;
- ✓ plessi scolastici di ogni ordine e grado, ivi incluse le loro pertinenze (parcheggi, palestre e vie di accesso);
- ✓ luoghi di culto e cimiteri cittadini;
- ✓ parchi, giardini pubblici ed aree verdi del territorio comunale.

Chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle citate aree, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista per legge, è soggetto alla misura dell'allontanamento previsto dalla normativa in vigore.

Art.7

Accensione di fuochi

1. L'accensione di stoppie, ramaglie e simili nei campi o nei boschi è consentita nel periodo compreso tra settembre e gennaio dell'anno successivo.

¹ Ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 433 del 05/12/2008 la violazione alla lettera s) comporta la sanzione di € 500,00 come pagamento in misura ridotta.

² Ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 433 del 05/12/2008 la violazione alla lettera s) comporta la sanzione di € 300,00 come pagamento in misura ridotta

³ Modificato con delibera C.C. 76 del 28/07/2006. Ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 433 del 05/12/2008 la violazione al la presente lettera comporta la sanzione di € 50,00 nel caso della 1°violazione; € 150,00 nel caso della 2°violazione; € 300,00 dalla 3° violazione

⁴ Modificato con delibera C.C. 42 del 20/06/2017

Essa deve avvenire a non meno di cento metri da edifici, boschi, piantagioni o coltivazioni, siepi, mucchi di paglia, fieno, foraggio, biada o altri depositi di materiali infiammabili.

L'accensione è permessa dal sorgere del sole al suo tramonto ed il responsabile deve sempre vigilare ed adottare tutte le cautele per impedire che il fuoco dilaghi e si procurino danni alle proprietà pubbliche o private.

A norma dell'art. 59 del TULPS la sanzione prevista per le violazioni al presente articolo è disciplinata dagli art. 17 bis, ter, sexties dello stesso Testo unico.

Art. 8 Volantinaggio e pubblicità

- 1.** Fatto salvo quanto stabilito dai commi successivi il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'effettuazione di pubblicità commerciale è disciplinato dallo speciale regolamento comunale.
- 2.** E' vietato effettuare pubblicità commerciale per mezzo di volantini distribuiti su suolo pubblico, in qualsiasi forma, anche mediante apposizione su parabrezza delle autovetture in sosta.
- 3.** In deroga a quanto previsto dal secondo comma l'Ente Turismo di Alba, Bra, Langhe e Roero, nonché gli operatori turistici, in particolare quelli del settore eno-gastronomico, della cultura e dello sport, potranno distribuire stampati o volantini a carattere pubblicitario, anche al fine di migliorare la viabilità, dopo averne fatta comunicazione al Settore Polizia Municipale.
- 4.** La pubblicità fonica è consentita esclusivamente per attività istituzionali e pubbliche e deve svolgersi tra le ore 10 e le ore 12 a.m. e tra le ore 16 e le ore 18 p.m. nei giorni feriali per non più di un'ora consecutiva. E' proibita nel centro storico, nelle immediate vicinanze dell'ospedale e delle scuole. Essa non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla legge.
- 5.** Fatto salvo quanto previsto dal piano generale degli impianti, la pubblicità temporanea, in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, mercati o festività è ammessa durante lo svolgimento dell'iniziativa cui si riferisce, oltre alla settimana precedente, ed a quella successiva, fatto salvo speciali deroghe per eventi di particolare importanza. Qualora si tratti di pubblicità relativa ad esercizi commerciali o pubblici, la durata non deve superare i quindici giorni, con intervalli di almeno un mese tra una esposizione e l'altra.
- 6.** Sul territorio comunale è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli ad uso speciale. Sulle autovetture ad uso proprio (privato) è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
- 7.** In caso di competizione sportive autorizzate, si applica il comma settimo dell'art. 57 del D.P.R. 16 dicembre 1992.
- 8.** Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
 - a.** Euro 100,00 nel caso *della prima violazione*;
 - b.** Euro 200,00 nel caso *della seconda violazione*;
 - c.** Euro 300,00 *dalla terza violazione*.⁵

⁵ Commi 6 ed 8 modificati con deliberazione C.C. n. 13 del 18/02/2009.

Art. 9 Altre attività vietate

- 1.** A tutela della incolumità pubblica e della igiene pubblica è vietato:
 - a)** Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione. Per rifiuti ingombranti si intendono beni che per la loro dimensione, peso o stato di presentazione non siano trasportabili a mano, ma necessitano di accorgimenti specifici per la loro rimozione (uso di portabagagli, veicoli a braccia, carrettini, ecc.)
 - b)** Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c)** Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d)** Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o sporcizia.
- 2.** Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.
- 3.** Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 45 a € 270.

Art. 10 Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1.** Fatta salva l'applicazione di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 2.** E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
- 3.** Quando l'attività di cui al comma 2, si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili o con *dehors*, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 100 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
- 4.** L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea. A tal fine i rifiuti dovranno essere sistemati in modo differenziato in appositi sacchi neri che dovranno, al termine dell'attività o delle operazioni mercatali in caso di commercio su aree pubbliche, essere sistemati ai margini dell'area o piazzola occupata. Le cassette dovranno essere ordinatamente accatastate e riposte ai margini dello spazio occupato in modo da consentire una rapida rimozione da parte della ditta incaricata del servizio di pulizia urbana.

- 5.** E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 6.** I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- 7.** I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
- 8.** I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico qualora la stessa non superi una superficie pari a mq. 1.
- 9.** I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 10.** Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- 11.** Fatta salva l'applicazione di norme speciali a chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 45 a € 270⁶.

Art. 11 Rifiuti

- 1.** A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
- 2.** Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
- 3.** I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti soli urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

⁶ Modificato dall'art. 3, comma 6, legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 128 "Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500".

4. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
5. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente nelle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
6. Fatta salva l'applicazione di norme speciali a chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Art. 12 Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per lo scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al comando Polizia Municipale.
4. I canali di gronda e di tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente predisposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. I proprietari, gli amministratori o i conduttori degli immobili hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi. Fatto salvo diverse disposizioni l'obbligo è valido per una larghezza di m. 1,50 a partire dal muro del fabbricato per tutta la lunghezza dello stesso o degli accessi o vetrine.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Sezione II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 13 Manutenzione delle facciate degli edifici

- 1.** A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni vent'anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
- 2.** Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Art. 14 Tende su facciate di edifici

- 1.** E' consentito l'uso di tende su facciate di edifici che prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.
- 2.** L'autorizzazione è rilasciata su richiesta dei proprietari o dall'amministratore dello stabile, sentiti gli uffici tecnici comunali preposti.

Art. 15 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

- 1.** Ai sensi dell'art. 6, quinto comma, del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114, al fine di tutelare i beni artistici, culturali, ambientali e di conservazione delle originarie caratteristiche tipologiche e morfologiche dei luoghi, nell'ambito del territorio comunale individuato e classificato quale Centro Storico, cioè nella zona delimitata dal piano regolatore e costituita dalle zone A1, A2 1.1 e A2 1.2, non sono consentite l'apertura ed il trasferimento di attività di commercio delle seguenti merceologie: materiali da costruzione (prefabbricati - piscine - legnami) macchine e attrezzature meccaniche, barche, roulotte, articoli da campeggio, automobili, veicoli industriali, sexi shop, ferramenta ed utensileria per uso industriale, articoli per impianti idraulici a gas ed igienici, articoli da riscaldamento, combustibili.
- 2.** Oltre ai divieti previsti al comma 1 non potranno essere consentiti l'apertura ed il trasferimento dei sexi shop a meno di duecento metri dai luoghi di culto, dagli uffici pubblici o storici, dalle scuole, dalle caserme, dai parchi pubblici e dai luoghi di ritrovo dei minori. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dagli art. 528 e 725 del codice penale.
- 3.** Nelle aree immediatamente antistanti la Cattedrale, i santuari e le chiese di particolare interesse religioso, storico, architettonico, di qualsiasi culto ammesso, è consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, sempre che la

cessione del bene non sia effettuata a scopo di lucro e siano rispettati le norme per l'occupazione del suolo pubblico. In occasione di particolare festività e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del dirigente competente, di altri prodotti di particolare interesse culturale ed artigianale.

- 4.** Nelle zone cittadine indicate al comma 1, l'amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale ed artigianale, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate nel rispetto delle norme che regolano l'occupazione del suolo pubblico.

Sezione III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 16 Divieti

- 1.** Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, è vietato:
 - a)** Danneggiare la vegetazione;
 - b)** Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata;
 - c)** Circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d)** Calpestare le aiuole, i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco;
 - e)** Danneggiare la vegetazione;
 - f)** Usare in modo improprio i giardini ed i parchi pubblici con conseguente danneggiamento;
- 2.** Le disposizioni di cui al commi 1 e 2, si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
- 3.** Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate derivanti da attività autorizzate.
- 4.** Chiunque violi le disposizioni di cui alla lettera d è soggetto alla sanzioni amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150. Chiunque violi gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80 a € 480.

Art. 17 Attività particolari consentite in parchi pubblici

- 1.** Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitare abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:
 - a)** L'attività di noleggio di biciclette, ciclo-carrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
 - b)** L'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini da sella o trainanti piccoli calessi;
 - c)** L'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli per consentire la visita del parco.
- 2.** Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone private.
- 3.** Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
- 4.** Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
- 5.** E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
- 6.** Oltre a quanto previsto al comma 1, può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, l'installazione di giostre o altre simili attrazioni per il

passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

7. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 09.00 e fine dopo le ore 22.00 fatto salvo diversa autorizzazione.

Art. 18 Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio o in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi sui fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 10, comma 9, del regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici, o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. I residui derivati dal taglio dell'erba e dalla potatura delle piante o siepi devono essere smaltiti nel rispetto del regolamento comunale sui rifiuti o per mezzo di contenitori appositamente costruiti

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI SPECIFICAZIONI

Art. 19 Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva autorizzazione comunale per l'occupazione di:
 - a) Aree e spazi di dominio pubblico;
 - b) Aree e spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie e i portici;
 - c) Canali, rii e fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

- 3.** Fermo restando quanto in proposito previsto dal Nuovo Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicate nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli uffici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica; ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.
- 4.** Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'autorità comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.
- 5.** L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quanto arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata o all'ordine pubblico e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
- 6.** La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o autorizzazione a costruire anche in forma precaria;
- 7.** Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Sezione II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 20 Occupazioni per manifestazioni

- 1.** Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture e impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione relativa a:
 - a)** Modalità di occupazione;
 - b)** Strutture che si intende utilizzare;
 - c)** Impianti e tecnologie utilizzate;
 - d)** Modalità di smaltimento dei rifiuti.
- 2.** L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
- 3.** In presenza di una pluralità di richieste differite, per lo stesso periodo e nello stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio, dando comunque la priorità alle manifestazioni del Comune o patrocinata dallo stesso.
- 4.** L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
- 5.** Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
- 6.** Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

7. L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
8. Nel determinare la misura del deposito cauzionale o della polizza assicurativa dovuta ai fini dell'occupazione si terrà conto dell'entità della stessa. A tal fine i concessionari, a seconda dei casi, sono tenuti a versare:
 - € 250, in caso di attrazione di piccole dimensioni (giostre per bambini, ecc.);
 - € 1300, in caso di occupazioni di dimensioni intermedie;
 - € 2500, in caso di occupazioni di grosse dimensioni (circo, luna park, teatro tenda, ecc.)
9. Le autorizzazioni di cui al presente articolo, nonché quelle previste dagli artt. 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 del regolamento, comprese le fiere e le manifestazioni di carattere religioso, con esclusione di quelle che comportano la manomissione di suolo pubblico di competenza dell'ufficio tecnico municipale, sono rilasciate dal Settore Polizia Municipale e Amministrativa.
10. L'occupazione di aree e spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali ai sensi del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114, è disciplinata da specifico regolamento.

Art. 21 Occupazione con spettacoli viaggianti

La occupazione di suolo pubblico per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate o in alternativa, scelte nel rispetto delle esigenze e dell'ordinamento.

Art. 22 Occupazione per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate dell'autorizzazione stessa.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanza che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1, è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Art. 23 Occupazione per traslochi

- 1.** Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzate nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, in conformità al modello A1, che fa parte integrante del presente regolamento, alla Polizia Amministrativa, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
- 2.** Se nulla osta viene restituita la copia in bollo compilata nella parte che spetta al Comune e data comunicazione al competente ufficio per l'applicazione del tributo.
- 3.** L'area oggetto di autorizzazione deve essere segnalata ed identificata come prescritto dal C.d.S.
- 4.** Nel rispetto dei precedenti commi ed ai sensi dell'art. 49, lettera d), del D. L.vo 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti dal pagamento della tassa di occupazione suolo le autorizzazioni che non superino il periodo minimo di 4 ore.

Art. 24 Occupazione di altra natura

- 1.** L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
- 2.** Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati alla circolazione veicolare, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
- 3.** In occasione di feste o manifestazioni è consentita la collocazione di tappeti o guide, in area non interessata dalla circolazione veicolare, a condizione che non creino intralcio o pericolo per i pedoni e che venga presentata comunicazione preventiva, accompagnata da schema semplificato, al Settore Polizia Municipale.

Art. 25 Occupazione per comizi e raccolta di firme

- 1.** L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono le elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 19 comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
- 2.** Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.
- 3.** L'occupazione non deve eccedere le dimensioni di tre metri per tre.

Sezione III

DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 26 Occupazione con dehors

- 1.** Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazioni i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento comunale sui dehors, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
- 2.** Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento comunale sui dehors.
- 3.** Le disposizioni di cui ai commi 1, e 2, valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché la modalità della loro collocazione.
- 4.** In tutti i casi in cui l'occupazione non insista su area esclusivamente riservata ai pedoni, il titolare della stessa dovrà evidenziarla per mezzo dei segnali previsti dagli artt. 39 e 42 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e dagli artt. 172 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 195.
- 5.** Fatto salvo quanto stabilito in casi particolari, per motivi di polizia stradale o di tutela della pubblica quiete, l'orario massimo stabilito, per il funzionamento e l'eventuale rimozione del dehor, corrisponde alle ore 01 del giorno successivo. Sono ammesse deroghe a tale limite temporale a condizione che l'occupazione non insista in zone abitate o sotto condomini.

Art. 27 Occupazione per esposizione di merci

- 1.** A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione di suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiedi sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per permettere la circolazione dei pedoni e degli utenti deboli quali anziani, bambini e che consenta di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di handicap, in particolare dei non vedenti; a tal fine l'occupazione dovrà essere contenuta nel rispetto delle condizioni dell'art. 20, terzo comma, del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285, o, eccezionalmente, dell'art. 157, secondo comma, allorché ciò non costituisca pericolo o grave intralcio per la circolazione degli utenti predetti. L'occupazione non dovrà estendersi oltre 0,70 metri dal filo del fabbricato.
- 2.** Le merci dovranno essere esposte di massima nel rispetto delle direttive del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114, e delle norme regionali di attuazione nonché osservando le prescrizioni del Ministro della Salute, relativamente ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari nelle aree pubbliche.
- 3.** Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.
- 4.** L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
6. Le autorizzazioni non possono essere negate in occasione di fiere, feste ed altre manifestazioni importanti, fatta salva l'applicazione delle norme del presente articolo e di quelle del regolamento comunale per le aree mercatali.

Art. 28 Mestieri girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatori, cantanti e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni avvengano senza recare intralcio o fastidio ai pedoni, non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e non vengano ostacolate le attività economiche.
2. L'attività non può essere esercitata arrecando disturbo alla quiete pubblica, è ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non superino i limiti di legge.
3. Non è ammessa la vendita di biglietti o la richiesta dei corrispettivi per l'esibizione; è consentita la possibilità di ottenere libere offerte.
4. Ai sensi dell'art. 49, lettera d), del D. L.vo 15 novembre 1993, n. 507, è esente da autorizzazione l'occupazione di suolo pubblico, effettuata al fine di esercitare le attività di cui al primo comma, del presente articolo, che non superi il periodo di un'ora. La sosta o l'occupazione non può essere ripetuta nello stesso giorno, può essere concessa a condizione che tra un punto e l'altro intercorra una distanza di almeno 500 metri..
5. L'esercente del mestiere o l'artista di strada è responsabile dei danni alle persone o alle cose, pubbliche o private, cagionati dallo svolgersi della sua attività; Il Comune è esente da ogni responsabilità o danno derivante dal suo comportamento.

Art. 29 Esercizi pubblici

1. In deroga ai parametri numerici stabiliti dal quarto comma dell'art. 3 della L. 25 agosto 1991, n. 287, e successive modifiche, è possibile rilasciare autorizzazioni ad esercizi destinati alla ristorazione tipica e di qualità, nel rispetto dell'apposito regolamento comunale.
2. In occasione di fiere, feste o mercati od altre manifestazioni è possibile rilasciare autorizzazione temporanee per la somministrazione nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 30 Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I servizi comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto delle quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei servizi comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E' comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine che producano rumori a vibrazioni, senza aver acquistato la certificazione, redatta da tecnico abilitato, che attesti la completa insonorizzazione ed isolamento dell'impianto. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art. 31 Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6 e tra le ore 12,30 e le ore 14,30.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei servizi comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai servizi comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma primo.

Art. 32 Spettacoli e trattenimenti⁷

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano

⁷ Ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 433 del 05/12/2008 la violazione al presente articolo comporta la sanzione di € 300,00 come pagamento in misura ridotta

strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Al fine della tutela della quiete pubblica non sono autorizzabili all'interno del centro storico, così come individuato dal primo comma dell'art. 15, le seguenti attività: discoteche, sale da ballo, sale giochi; gli esercizi autorizzabili dovranno comunque essere posti ad almeno 150 metri da ospedali, scuole, caserme, chiese, altri luoghi destinati al culto, edifici pubblici e dovranno dotarsi di aree di parcheggio idonee, tenendo conto che il numero dei posti auto disponibili sarà calcolato dividendo per tre la capienza del locale. Sono escluse dalle prescrizioni, del presente comma le sale biliardo, per giochi alle carte, dama e scacchi.
4. Qualora il regolamento condominiale preveda la tutela della tranquillità dei condomini, vietando le attività che producano rumori che sono causa di fastidio, è disposta l'interruzione dell'attività o la chiusura del locale stesso a seguito di denuncia presentata dalla amministrazione del condominio.

Art. 33 Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'art. 32, commi 1 e 2.

Art. 34 Abitazioni private⁸

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1, non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

⁸ Ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 433 del 05/12/2008 la violazione al presente articolo comporta la sanzione di € 250,00 come pagamento in misura ridotta

Art. 35 Strumenti musicali

- 1.** Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto a adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
- 2.** Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 36 Dispositivi acustici antifurto

- 1.** Il funzionamento di dispositivi acustici antifurto sui veicoli è disciplinato dal Codice della strada.
- 2.** Il segnale acustico dei dispositivi antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, non deve superare i limiti sonori fissati dalle disposizioni vigenti; la durata dello stesso non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 37 Tutela degli animali domestici

- 1.** In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno e sofferenza.
- 2.** E' vietato abbandonare animali domestici.
- 3.** E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 38 Protezione della fauna selvatica

- 1.** Fermo restando quanto disposto dall'articolo 16.1, del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
- 2.** E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
- 3.** Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo di raccapriccio per terzi.

Art. 39 Divieti specifici

- 1.** A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
- 2.** E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
- 3.** E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l'impegno o la specie o l'età;
- 4.** E' fatto divieto di abbandonare animali sul territorio del comune;
- 5.** E' fatto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori del comune, dalle ASL competenti e dagli appartenenti ad associazioni zoofile (specificatamente autorizzati) nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;
- 6.** E' fatto divieto di detenere animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche: spazi o locali angusti, scarsa aerazione, scarsa o eccessiva luce, scarso riparo dalle intemperie, scarsa o eccessiva temperatura, possibilità di deambulazione adeguata valutata specie e dimensioni dell'animale, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari.
- 7.** Le voliere per uccelli, salvo temporanee esigenze sanitarie, devono avere dimensioni minime: fino a tre animali adulti la dimensione maggiore della gabbia deve essere cinque volte superiore alla misura dell'apertura alare dell'esemplare più grande. Le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima; se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime vengono in rapporto aumentate.
- 8.** E' vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; il ricambio di acqua deve essere garantito quotidianamente, qualora manchi un idoneo

impianto a circuito filtrante; la lunghezza minima del contenitore deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande, le restanti due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima. Oltre i tre animali le dimensioni minime sono aumentate in proporzione. In ogni caso il volume dell'acqua deve essere in relazione alla dimensione dei pesci contenuti. E' vietata la detenzione di pesci o altri animali acquatici in contenitori sferici.

- 9.** I cavalli adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano, adeguatamente foraggiati ed abbeverati e, se ricoverati in poste, le stesse devono permettere agli animali di sdraiarsi.
- 10.** Il possesso di un animale deve essere preceduto dal rispetto delle caratteristiche ed esigenze della specie a cui appartiene; l'animale deve essere sempre tenuto a cura del proprietario o di chi ne abbia la temporanea custodia o possesso in buone condizioni igienico sanitarie e deve essere immediatamente curato e soccorso da un veterinario se ammalato o ferito.
- 11.** È proibita la spennatura e spellatura di animali vivi.
- 12.** È vietato bollire o cucinare animali di qualsiasi specie vivi o ucciderli in modo violento e non eutanastico senza preventiva anestesia o stordimento. È vietato lasciare agonizzare animali a sangue freddo nell'ambito di attività commerciali.
- 13.** Agli animali esposti all'interno dei negozi per la vendita devono avere assicurate le adeguate condizioni di spazio, aerazione, luce, possibilità di riservatezza e rifugio, nonché acqua e cibo a sufficienza; il tutto in sintonia con le caratteristiche psicofisiche ed etologiche degli animali stessi.
- 14.** È vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali gravidi, con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati e ricoverati a cura degli organi di vigilanza presso una struttura pubblica di ricovero.
- 15.** È vietato trasportare gli animali nel bagagliaio degli autoveicoli salvo il caso in cui questo sia dotato di sufficiente ventilazione.
- 16.** È vietato costringere alla convivenza animali appartenenti a specie tra esse incompatibili.
- 17.** È vietato, in caso di investimento o di ferimento di un animale, omettere il soccorso.

Art. 40 Animali molesti

- 1.** In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
- 2.** Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
- 3.** Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Art. 41 Mantenimento dei cani

- 1.** In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.

- 2.** Fermo restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre esser condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio o, se di taglia grossa o media, muniti di museruola. Il guinzaglio deve essere di lunghezza idonea a consentire il controllo dell'animale in qualunque condizione.
- 3.** Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate e opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
- 4.** Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza di terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
- 5.** La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
- 6.** A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
- 7.** E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
- 8.** In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
- 9.** E' vietato tenere cani qualora sia impedito dal regolamento condominiale; in ogni caso il loro mantenimento deve essere effettuato nel rispetto dello stesso.
- 10.** Fatta salva l'applicazione di norme speciali a chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 45 a € 270.

Art. 42 Trasporto di animali su mezzi pubblici

- 1.** Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art. 43 Animali liberi

- 1.** Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino

Art. 44 Spettacoli o manifestazioni con animali, trattamento degli animali

- 1.** In occasione di manifestazioni a scopo di lucro quali circhi, spettacoli viaggianti, spettacoli o trattenimenti pubblici, esposizioni che utilizzino animali, il Comune, prima di rilasciare l'autorizzazione, chiede il parere al Servizio Veterinario competente.

Art. 45 Pascolo

- 1.** Fatto salvo le disposizioni in materia di profilassi, igiene, polizia veterinaria, la circolazione ed il pascolo degli animali sono disciplinate dal presente articolo.
- 2.** Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
- 3.** La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
- 4.** Nelle ore notturne o comunque con scarsa visibilità, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
- 5.** Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudine di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di trenta e da non meno di due per un numero superiore.
- 6.** I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno metà carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
- 7.** Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore. In ogni caso debbono evitare le strade statali e provinciali per percorrenze superiori a 400 metri. Nel percorrere vie comunali e vicinali, il gregge non può occupare più di mezza carreggiata; i custodi dovranno essere presenti sia in testa che a fine gregge per segnalarne la presenza ed il potenziale pericolo a terzi ed accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza.
- 8.** Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, i proprietari di greggi e mandrie in transumanza devono rispettare le seguenti norme:
 - a)** Se prevedono di utilizzare la normale viabilità del territorio comunale, devono chiedere preventiva autorizzazione comunale;
 - b)** Se prevedono di utilizzare pascoli demaniali o di privati devono chiedere autorizzazione anticipata rispettivamente al Sindaco ed ai proprietari dei fondi privati;
 - c)** Essere in possesso se richiesta dal Comune, di una polizza assicurativa per i danni potenziali che il gregge può arrecare;
 - d)** Divieto di transito in centro urbano in presenza di percorsi alternativi;
- 9.** Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI

Art. 46 Tutela del pubblico decoro

1. Nel rispetto dell'art. 50 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, il Sindaco, in caso di problemi connessi ad esigenze di sicurezza pubblica o igiene e sanità, in particolare qualora si tratti di tutelare il pubblico decoro e l'ordinata e civile convivenza, può emanare ordinanze che prevedono le sanzioni disciplinate dal Regolamento Comunale nonché dal successivo art 49 in materia di regime sanzionatorio delle violazioni ai regolamenti locali ed alle ordinanze comunali.

Art. 47 Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conforme alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art. 48 Amministrazioni degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il regolamento condominiale.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 49 Disposizioni in materia di sanzioni⁹

1. La violazione alle disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
3. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono state subordinate o dalle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo

⁹ Con deliberazione di Giunta comunale n. 433 del 05/12/2008 sono state modificate alcune sanzioni, in deroga all'art. 16, L. 689/1981 (pagamento in misura ridotta). V. tabella in appendice.

che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

- 5.** Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva o solidale.
- 6.** Le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, da applicare in caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento sono stabilite dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, e dal regolamento comunale di "Disciplina del regime sanzionatorio delle violazioni ai regolamenti locali ed alle ordinanze comunali".
- 7.** Ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, fatto salvo quanto già disposto, oltre alle violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative, comprese tra un minimo di 25 euro ed un massimo di 500 euro, anche le violazioni alle disposizioni delle Ordinanze previste da esso. Le violazioni per le quali non è disposta sanzione sono soggette al pagamento di una somma da € 25 a € 150.
- 8.** Qualora l'ordinanza sindacale o dirigenziale non preveda sanzioni amministrative pecuniarie, o non sia applicabile l'art. 650 del codice penale, a chiunque violi le disposizioni della stessa si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

Art. 50 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento precedente ancora in vigore e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse compatibili.

APPENDICE.

Nuovi importi e sanzioni in materia di violazioni al regolamento di polizia urbana
(deliberazione Giunta comunale n. 433 del 05/12/2008)

<p style="text-align: center;">Tabella A</p> <p style="text-align: center;">Tipo di illecito amministrativo</p>	<p style="text-align: center;">Sanzione edittale attualmente prevista</p>	<p style="text-align: center;">Pagamento in misura ridotta</p>
Chiusura di un esercizio pubblico o artigianale oltre l'orario massimo stabilito con ordinanza sindacale o apertura prima dell'orario previsto	25,00 – 500,00	Euro 300,00
Inottemperanza ordinanze sindacali di cessazione attività economica e/o chiusura dei locali, ripristino luoghi, quali misure cautelari o sanzioni accessorie (art. 32 Reg. P.U.)	25,00 – 500,00	Euro 300,00
Provocare disturbo con strumenti e/o apparecchi musicali ove vietato da normativa comunale (art. 34 reg. P.U.)	Da 25,00 a 500,00 Euro	Euro 250,00
<p>Violazioni alle disposizioni normative in materia di igiene e di pubblico decoro (art. 10 reg. P.U.)</p> <p>L'art. 3, comma 6, legge 94/2009 ha previsto la sanzione minima di Euro 500,00 per chiunque <u>insozzi le pubbliche vie</u></p>	Da 45,00 a 270,00 Euro	<p>Euro 45 nel caso della 1° violazione Euro 90 nel caso della 2° violazione Euro 300 dalla 3° violazione</p> <p>Euro 500,00</p>
Violazione disposizione ordinanza in materia di riduzione e controllo della popolazione dei colombi	Da 25,00 a 500,00 Euro	<p>Euro 50,00 nel caso della 1° violazione;</p> <p>Euro 150,00 nel caso della 2° violazione;</p> <p>Euro 300,00 dalla 3° violazione</p>
Campeggiare o accamparsi al di fuori delle aree predisposte (art. 6, lettera s) reg. P.U.)	Da 45 a 270 Euro	Euro 300,00
Divieto di consumo di bevande in recipienti di vetro in luogo pubblico (art. 6, lettera t)	Da 45,00 270,00 Euro	<p>Euro 50,00 nel caso della 1° violazione;</p> <p>Euro 150,00 nel caso della 2° violazione;</p> <p>Euro 300,00 dalla 3° violazione</p>
Pubblicità effettuata mediante veicoli ad uso proprio (con esclusione di quelli riportanti la sola ragione o denominazione sociale) o veicoli speciali ad uso terzi (camion vela) su tutto il territorio comunale (art. 8, punto 6)	Da 25 ad 500,00 Euro	<p>Euro 100,00 nel caso della 1° violazione;</p> <p>Euro 200,00 nel caso della 2° violazione;</p> <p>Euro 300,00 dalla 3° violazione</p>
Esercitare in luogo pubblico giochi di abilità quali quello delle tre carte, delle tre campanelle o altri che rendano possibile qualsivoglia transazione in denaro o scommessa (art. 6, lettera o)	Da 45 a 270 Euro	Euro 500,00
Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani (ord. Min. della Salute e ord. Sind. 119/2007)	Da Euro 80,00 ad Euro 480,00	<p>Euro 80,00 nel caso della 1° violazione;</p> <p>Euro 100,00 nel</p>

		caso della 2°violazione; Euro 400,00 dalla 3° violazione
--	--	--

Tabella B		
Inottemperanza ordinanze sindacali emesse ai sensi dell'art. 54 del TUEL a tutela dell'incolumità pubblica o della sicurezza urbana		
Limiti all'accattonaggio molesto		Euro 50,00 nel caso della 1°violazione; Euro 100,00 nel caso della 2°violazione; Euro 200,00 dalla 3° violazione
Meretricio su strada – norme per il contrasto delle conseguenze sulla sicurezza urbana		Euro 500,00
Atti vandalici e deturpamento di edifici pubblici e privati.		Euro 100,00 nel caso della 1°violazione; Euro 200,00 nel caso della 2°violazione; Euro 300,00 dalla 3° violazione
Fenomeni di bullismo giovanile (atteggiamento di violenza e comportamenti degenerativi)	Da Euro 25,00 ad Euro 500,00	Euro 100,00 nel caso della 1°violazione; Euro 200,00 nel caso della 2°violazione; Euro 300,00 dalla 3° violazione
Schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti, ecc in pubblico e occupazioni improprie di sedi stradali	Da Euro 25,00 ad Euro 500,00	Euro 50,00 nel caso della 1°violazione; Euro 150,00 nel caso della 2°violazione; Euro 300,00 dalla 3° violazione
Divieto di consumo di bevande alcoliche ai minori di anni 16	Da Euro 25,00 ad Euro 500,00	Euro 400,